

## LETTERA D'INTENTI

TRA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – Porto di Taranto, con sede in Porto Mercantile, Molo San Cataldo (74123) Taranto, Codice Fiscale 90048270731, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, munito dei necessari poteri (la "AdSPMI")

- da una parte -

E

BELEOLICO Srl, con sede in Viale Abruzzo n. 410, codice fiscale e Partita IVA 02908030733, REA n. CH-403249, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Lino Bergonzi, munito dei necessari poteri (la "Beleolico")

- dall'altra parte -

l'AdSPMI e Beleolico, congiuntamente considerate, di seguito anche le "Parti" ovvero, singolarmente, la "Parte".

### PREMESSO CHE:

- a) AdSPMI è l'ente di governo del porto di Taranto, istituita ai sensi e per gli effetti della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, per come modificata dal D. Lgs del 4 agosto 2016 n. 169. La stessa ha come scopo istituzionale l'innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e coordinamento degli interventi di miglioramento e di sviluppo economico connessi al settore dello *shipping*, nonché la promozione del Porto di Taranto e la diversificazione dei traffici attraverso la partecipazione ad un processo più generale di rilancio del sistema industriale-logistico tarantino e di quello turistico;
- b) Beleolico è una società operante nel settore delle energie rinnovabili da fonte eolica. La stessa è indirettamente controllata dalla Renexia SpA, operante da anni nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi connessi, sia in Italia sia all'estero;
- c) la Beleolico è titolare dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e gestione, nello specchio marittimo antistante al Porto di Taranto, di un impianto eolico della potenza complessiva di 30 MW, costituito da n. 10 aereogeneratori della potenza nominare di 3MW ciascuno e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (l'"Impianto Eolico");
- d) l'Impianto Eolico è attualmente in fase di realizzazione e la sua entrata in esercizio commerciale è prevista per il mese di luglio 2022;
- e) nell'ambito dei propri scopi istituzionali di promozione degli interventi di miglioramento e sviluppo del Porto di Taranto, nel contesto di un più ampio processo di rilancio del sistema industriale e logistico tarantino, AdSPMI ha interesse ad efficientare i consumi energetici portuali, anche sotto il profilo della derivazione da fonte rinnovabile dell'energia acquistata;
- f) a tal fine, la stessa intende valutare la possibilità di acquistare da Beleolico, che ha interesse a vendere, una parte dell'energia elettrica che sarà prodotta dall'Impianto Eolico, una volta entrato in esercizio commerciale;
- g) con il presente atto (la "Lettera d'Intenti"), le Parti manifestano reciprocamente il proprio interesse a collaborare al fine di verificare quando sarà necessario l'acquisto per l'AdSP, la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici, ovvero delle condizioni, affinché AdSPMI possa effettivamente acquistare parte dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto Eolico.

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Lettera d'Intenti, le Parti convengono quanto segue:**

#### 1. Oggetto

Le Parti - precisando che la presente lettera di intenti non ha contenuto vincolante per le stesse - qualora si verificano tutte le condizioni previste (sussistenza dei

presupposti tecnici, economici e giuridici che rendano effettivamente vantaggioso per l'AdSP l'acquisto di parte dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto Eolico) manifestano il loro interesse a sottoscrivere un contratto di acquisto di parte dell'energia elettrica che sarà prodotta dall'Impianto Eolico di cui alla precedente premessa c), una volta entrato in esercizio commerciale, affinché essa sia destinata al soddisfacimento ed efficientamento dei fabbisogni energetici del Porto di Taranto,

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di consentire alla Beleolico di verificare l'esistenza dei presupposti tecnici, economici e giuridici per la vendita dell'energia elettrica alla AdSPMI e permettere alla Beleolico di sottoporre all'AdSPMI la propria migliore offerta di vendita dell'energia medesima.

Fin da ora, le stesse manifestano il loro interesse a che il futuro contratto di acquisto dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto Eolico, qualora venga sottoscritto per il verificarsi delle condizioni sopra indicate, abbia almeno i seguenti contenuti:

(i) il quantitativo di energia acquistata da AdSPMI sia almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'energia prodotta annualmente dall'Impianto Eolico e, comunque, non inferiore a 220 MWh annui;

(ii) il prezzo d'acquisto non sarà superiore ad Euro 300,00 (trecento/00)/MWh e, pertanto, non superiore ad Euro 66.000,00 (sessantamila/00) annui, oltre IVA se dovuta per legge. In ogni caso, esso dovrà necessariamente essere sempre inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo ottenuto applicando le migliori condizioni contrattuali previste nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA. Il prezzo sarà corrisposto secondo modalità da definirsi nel contratto di acquisto dell'energia elettrica;

(iii) l'eventuale contratto di acquisto dell'energia elettrica una volta sottoscritto, resterà efficace per il periodo di tempo convenuto e non potrà essere tacitamente rinnovato.

A tal fine, la AdSPMI metterà a disposizione di Beleolico, sotto vincoli di confidenzialità ritenuti opportuni, tutte le informazioni e la documentazione necessaria all'approfondimento e definizione delle tematiche di cui sopra, come, a titolo meramente esemplificativo, gli accordi già in essere con precedenti fornitori per l'acquisto dell'energia elettrica nonché le convenzioni/accordi quadro messi a disposizione da Consip.

## **2. Durata**

La Lettera d'Intenti avrà efficacia a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e sino al 30 aprile 2023 (il "Termine"). Eventuali modifiche del Termine potranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

In caso di cessazione anticipata della presente Lettera d'Intenti, per qualsiasi causa ciò avvenga, le previsioni di cui agli Articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 rimarranno valide ed efficaci tra le Parti ai sensi di quanto ivi previsto.

## **3. Costi**

Ciascuna Parte sosterrà interamente tutti i propri costi e/o le proprie spese generati in relazione alle attività necessarie all'esecuzione delle attività di cui all'Articolo 1, inclusi tutti i costi del personale impiegato e, in generale, per l'esecuzione di tutte le attività previste dalla presente Lettera d'Intenti.

## **4. Riservatezza**

Dalla data di efficacia della presente Lettera d'Intenti ciascuna Parte si impegna a tenere riservate e a non rivelare a terzi:

(i) l'esistenza della presente Lettera d'Intenti e i termini e condizioni ivi contenuti;

(ii) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, elaborati, disegni, notizie e dati di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, anche se non espressamente qualificati

come riservati e riconducibili alla Lettera d'Intenti, scambiati tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto o con qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la trasmissione elettronica mediante programmi di condivisione di file);

(iii) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 1 ed in generale della presente Lettera d'Intenti, ovvero che contengano, riproducano o derivino le informazioni di cui al precedente paragrafo (ii);

(iv) tutte le informazioni aventi la natura confidenziale.

Ciascuna Parte non divulgherà alcun comunicato stampa o pubblicherà altrimenti alcuna dichiarazione pubblica in merito alla presente Lettera d'Intenti e alle attività contemplate nella medesima, senza averlo preventivamente concordato per iscritto con l'altra Parte, a meno che tale comunicazione, comunicato stampa o dichiarazione pubblica non siano richiesti dalla legge o da un'autorità competente legittimamente autorizzata a richiedere tale divulgazione, dandone previa e tempestiva notizia all'altra Parte, ove legalmente possibile.

#### ***5. Responsabilità amministrativa e anticorruzione e protezione dati personali***

Ciascuna delle Parti dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, la normativa applicabile in materia di anticorruzione, e dichiara di aver adottato e di attuare o un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") e un Codice Etico (il "Codice") in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ovvero il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza ("PTPCT") e il Codice di comportamento ("Codice") e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure previste nel proprio Modello/ PTPCT e Codice.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Lettera d'Intenti, le Parti si impegnano:

- a) ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori dell'altra Parte e/o di società del rispettivo gruppo, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal proprio "Codice" e "Modello"/PTPCT;
- b) in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al "Codice" e al "Modello"/PTPCT;
- c) ad astenersi dal concludere accordi direttamente con personale del gruppo d'appartenenza dell'altra Parte o loro familiari o società ad essi riconducibili.

Tali comunicazioni dovranno essere direttamente e tempestivamente segnalate ai competenti uffici indicati dalle Parti.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime forniti per sottoscrivere e dar seguito al presente MoU verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto di cui alla presente Lettera d'Intenti e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.

Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle Parti, il trattamento dei dati personali conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base dell'accordo in essere. I dati

saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati, a seguito del quale verranno definitivamente cancellati. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono state raccolti. Entrambe le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, nonché proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito.

Il Responsabile per la protezione dei dati di Beleolico è contattabile all'indirizzo [dpo@pec.totoholding.it](mailto:dpo@pec.totoholding.it);

Il Responsabile per la protezione dei dati della AdSP è contattabile all'indirizzo [dpo@port.taranto.it](mailto:dpo@port.taranto.it).

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra vale come informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

#### **6. Limitazione di Responsabilità**

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni indiretti di qualsiasi tipo, salvo che per l'ipotesi in cui i danni derivino da condotta dolosa o gravemente colposa.

#### **7. Recesso dal contratto**

Nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni tecniche, economiche e giuridiche per addivenire alla stipula del contratto di acquisto dell'energia, le Parti convengono sin d'ora che qualora i parametri delle Convenzioni stipulate da CONSIP ex art. 26 L. 488/99 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato tra le stesse, l'AdSP avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni.

In particolare, l'AdSP eserciterà il diritto di recesso nel caso in cui, nonostante il pagamento del 10% delle prestazioni non ancora eseguite, le condizioni economiche della Convenzioni CONSIP siano migliorative rispetto a quelle del contratto, comportando per essa complessivamente un minor esborso.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'AdSP avvierà il procedimento comunicando l'intenzione di recedere dal contratto, specificando le condizioni di maggior vantaggio economico derivanti dalla adesione alla convenzione CONSIP, assegnando in ogni caso un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica proposta da CONSIP delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999.

In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di risoluzione oltre al 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che la società possa vantare alcuna ulteriore pretesa.

#### **8. Rappresentante e comunicazioni**

Ciascuna Parte nomina un proprio rappresentante quale punto di contatto per la realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 1 e, in generale, per la gestione della presente Lettera d'Intenti e le attività sottese alla medesima:

**per AdSPMI:**

Avv. Sergio Prete

Dott. Roberto Settembrini

**per Beleolico:**

Dott. Lino Bergonzi

Dott. Paolo Sammartino

Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte della presente Lettera d'Intenti saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o e-mail (salvo ove diversamente specificato), ai seguenti indirizzi:

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto**

Porto Mercantile, Molo San Cataldo  
Casella Postale Aperta Succursale Taranto 2  
(74123) Taranto

Att.:

PEC: [protocollo.autportta@postecert.it](mailto:protocollo.autportta@postecert.it)

**Beleolico S.r.l.**

Viale Abruzzo 410  
66100 Chieti (CH)  
Att.: Dott. Paolo Sammartino  
PEC: [beleolico@pec.totoholding.it](mailto:beleolico@pec.totoholding.it)

Tutte le comunicazioni di cui alla presente Lettera d'Intenti si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni da comunicare all'altra Parte via PEC.

#### **9. Natura della Lettera d'Intenti**

Fatte salvo quanto di seguito previsto, le Parti si danno atto che la presente Lettera d'intenti è solo manifestazione delle proprie intenzioni di verificare i presupposti per la sottoscrizione di un futuro contratto di vendita di energia elettrica e non costituisce alcun obbligo giuridicamente vincolante in capo ad alcuna delle Parti in riferimento alle attività di cui al precedente Art. 1 e non determina alcun obbligo di costituire alcuna *partnership*, società, o consorzio, comunque denominati né alcun impegno a stipulare l'eventuale successivo contratto d'acquisto dell'energia elettrica.

Fermo quanto precede, le Parti convengono che l'eventuale acquisto dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto Eolico, nonché i termini e condizioni della stessa, sarà oggetto, se del caso, di uno o più accordi appositamente negoziati, che definiranno le obbligazioni di ciascuna delle Parti e la cui sottoscrizione sarà comunque subordinata al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti.

Ad eccezione del presente e degli Articoli richiamati al precedente Articolo 2 che sono vincolanti tra le Parti, tutte le previsioni della presente Lettera d'Intenti si intendono non vincolanti tra le Parti e rappresentano solo una manifestazione degli attuali intenti di procedere ad una collaborazione tra le stesse, non implicando alcuna assunzione di obbligazioni contrattuali, né preliminari, né definitive, né l'impegno a concludere alcun accordo successivo e, pertanto, nessuna Parte potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per danni di qualsiasi tipo, per costi, indennizzi, o qualunque ulteriore onere anche derivante dall'interruzione, recesso o risoluzione della presente Lettera d'Intenti o delle trattative per la definizione dell'ulteriore contratto di compravendita dell'energia elettrica.

#### **10. Foro competente - Legge applicabile**

La presente Lettera d'Intenti è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia connessa con, o comunque derivante dalla medesima, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle inerenti alla sua validità,

efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, le eventuali controversie saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello della Pubblica Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. - e cioè il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, nella fattispecie Lecce.

Taranto, 21 aprile 2022

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**



Nome:

Carica:

**Beleolico Srl:**



Nome:

Carica: